

Associazione La Meridiana O.D.V.



STATUTO ADEGUATO d.Lgs. 117/17

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

E' costituito l'Ente di Terzo Settore, Organizzazione di volontariato l'Associazione " **LA MERIDIANA ODV**", con sede in via A. Milani, 23 in Ascoli Piceno nel rispetto del D. Lgs n. 117 del 03/07/2017 e sue successive integrazioni, e, ai sensi del Codice Civile. L'Associazione non riconosciuta opera prevalentemente nell'ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate dal Codice del Terzo Settore.

L'associazione opera per il perseguimento del bene comune, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare la crescita e l'inclusione, essa è retta dal presente statuto, dal codice civile e dalle vigenti norme di legge.

Tali finalità saranno perseguite tramite l'impegno sociale e culturale dai membri dell'Associazione con attività di volontariato e della cultura e della pratica del dono quali espressione di partecipazione e solidarietà e pluralismo, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con le istituzioni locali o Nazionali.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione

L'associazione è apartitica, ha carattere volontario e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'associazione potrà affiliarsi a federazioni nazionali, mantenendo comunque la propria autonomia.

L'Associazione si iscriverà nel Registro unico del Terzo Settore e potrà utilizzare la denominazione ETS

dopo tale iscrizione, indicando gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'ente potrà operare nel territorio della provincia di Ascoli Piceno, della Regione ed in campo nazionale ed all'estero.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi e Attività

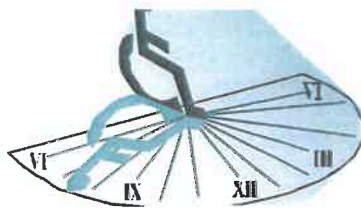
L'organizzazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così come descritte dal Codice del Terzo Settore.

L'associazione persegue le seguenti finalità:

L'associazione persegue le seguenti finalità:

Promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo integrale della persona, avendo particolare attenzione ai disabili psichici, fisici, sensoriali e delle loro famiglie, nonché a tutte le altre persone che versano in condizioni di emarginazione e vulnerabilità per cause di ordine economico, sociale, sanitario, religioso ed altro.

Sostenere l'assistenza, la tutela della salute, la cura, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue dei soggetti vulnerabili di qualsiasi età, sesso e condizione.



Associazione La Meridiana O.D.V.

- Perseguire l'effettiva partecipazione democratica alla vita sociale di ogni persona, attraverso la lotta contro tutte le forme di esclusione e discriminazione.

L'associazione propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti principali attività:

1. Sensibilizzazione ed animazione della comunità locale, regionale e nazionale, al fine di renderla sensibile, consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
 2. Promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
 3. Gestione di servizi informativi che promuovano una matura consapevolezza nella comunità locale, ed in particolare nelle persone vulnerabili, in merito al sistema dei diritti di cittadinanza, degli strumenti e dei percorsi necessari allo loro esigibilità.
 4. Formazione, formazione professionale e consulenza a persone fisiche e/o giuridiche.
 5. Servizi di inserimento, reinserimento ed accompagnamento all'autonomia sociale, scolastica e lavorativa di soggetti vulnerabili.
 6. organizzazione ed erogazione di prestazioni dirette in ambito sociale e sanitario, anche attraverso la gestione stabile o temporanea, per conto proprio o per conto di terzi di:
 - Centri residenziali con finalità di socializzazione e assistenza riabilitativa, anche con disponibilità per accoglienza notturna temporanea per emergenze di tipo familiare o per sollevare la famiglia per periodi di tempo limitato in alloggi messi a disposizione dalle famiglie di soggetti disabili adulti, da enti pubblici, da associazioni, da privati o da altri che condividono lo scopo dell'associazione;
 - Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
 - La gestione di servizi diurni.
 7. Ogni altra attività che direttamente o indirettamente concorre al perseguimento delle finalità dell'Associazione.
- Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione campi o altri beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere. D.
8. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17.
- Nello svolgimento di tali attività, l'associazione si propone di cooperare nel contesto delle iniziative pubbliche o private, che operano con analoghi scopi in Italia o all'estero, stabilendo opportune forme di collegamento, partecipazione e di cooperazione e privilegiando il rapporto con le espressioni del volontariato.

ARTICOLO 5

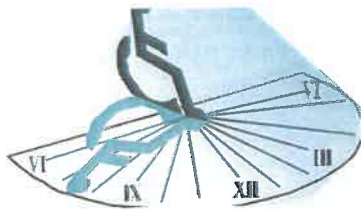
Requisiti dei soci

Possono essere associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità statutarie dell'associazione e si impegnano a realizzarle fornendo un contributo economico, di lavoro o di idee. Potranno inoltre essere associati dell'organizzazione e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della presente associazione. Potranno, infine essere associati enti pubblici e privati aventi scopi sociali ed umanitari. L'elenco degli associati dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati.

ARTICOLO 6

Ammissione dei soci

L'ammissione all'organizzazione per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal consiglio direttivo che delibera ad insindacabile giudizio sull'accettazione o rigetto delle domande stesse. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo.



Associazione La Meridiana O.D.V.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'organizzazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione. Conferisce altresì il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 7

Diritti e Doveri dei soci

Gli Associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 30;
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 della D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli Associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annuale stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile

ARTICOLO 8

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) per decesso.

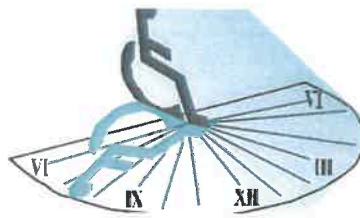
L'Associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto a maggioranza assoluta e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e comunque nei casi:

- a) non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) in qualunque modo arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'associazione.

La delibera, adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato per mezzo lettera raccomandata. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere invitato l'associato interessato, si procederà al contraddittorio con l'interessato. Sino all'aggregamento dell'Assemblea l'associato interessato è sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli Associati a seguito della delibera dell'assemblea di ratifica del provvedimento di esclusione.



Associazione La Meridiana O.D.V.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati. Le quote associative versate non potranno mai essere oggetto di restituzione.

ARTICOLO 9

Volontario e attività di volontariato

L'Associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualifica di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto retribuito con l'organizzazione.

All'Associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate. Per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ARTICOLO 10

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati ;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione;

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. E' incompatibile qualsiasi forma di impiego e di collaborazione remunerata con ogni carica sociale elettiva. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 11

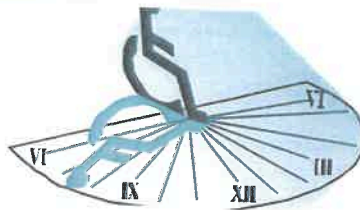
Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del consiglio direttivo;
 - su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
- La circostanza di cui al punto precedente, l'Assemblea è svolta entro un mese dalla richiesta.



Associazione La Meridiana O.D.V.

ARTICOLO 12

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per affissione nella Sede Sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno dieci giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 13

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea, in sede straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei soci e delibera con la maggioranza dei voti espressi. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti espressi. Lo scioglimento dell'associazione, in sede di assemblea straordinaria, è deliberato con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, dal presidente del collegio dei probiviri e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quanto lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da segretario.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 14

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

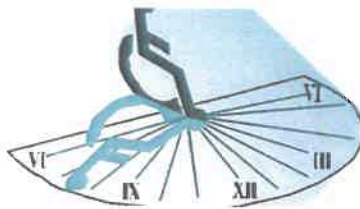
Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale. L'Assemblea nomina nel suo seno la Commissione Elettorale, in numero non inferiore a tre. Tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Essa nominerà al suo interno un Presidente ed un Segretario.

La commissione elettorale:

-) Riceve le candidature per l'elezione degli organi;
-) Compila le liste dei candidati tenendo conto di tutte le candidature presentate;
-) Predispone il materiale per le operazioni di voto;
-) Dirime le eventuali controversie interpretative insorte durante le operazioni di voto;
-) Procedo alle operazioni di scrutinio.

Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione proclamerà gli eletti e dopo aver sigillato le schede e il verbale provvederà ad affiggere nei locali dell'associazione l'elenco di tutti i soci che hanno avuto delle preferenze. Alle proprie attività la commissione elettorale redige apposito verbale.



Associazione La Meridiana O.D.V.

ARTICOLO 15 **Compiti dell'assemblea**

All'assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
- b) determinare il numero ed eleggere i membri del consiglio direttivo;
- c) eleggere i membri del collegio dei probiviri e dei revisori dei conti ove necessario;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

E' in facoltà dei soci ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea.

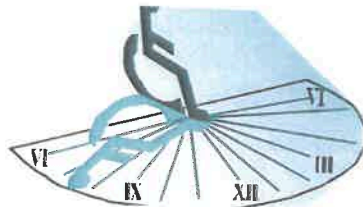
ARTICOLO 16 **Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- a) predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- b) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- c) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- d) cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;
- e) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- f) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- g) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- h) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- i) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- j) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni privati che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- k) convocare l'assemblea;
- l) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- m) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- n) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- o) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- p) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti mediante gli strumenti ritenuti più opportuni.

ARTICOLO 17 **Composizione del Consiglio Direttivo**

Consiglio Direttivo è formato da 5 membri nominati dall'assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni.



Associazione La Meridiana O.D.V.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 18

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta ogni tre mesi o entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta avanzata da almeno tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle discussioni consiliari, ferma restando la pubblicità delle delibere assunte.

I Presidenti del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

ARTICOLO 19

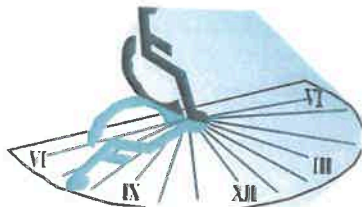
Il Presidente

Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.



Associazione La Meridiana O.D.V.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo regionale.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 20

Organi di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione di controllo e, a tale fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 21

Organi di Revisione legale dei Conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore Contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 22

Patrimonio dell'Associazione

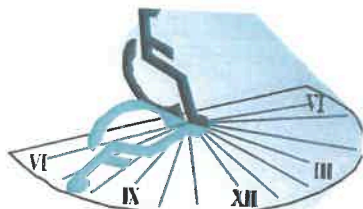
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli associati. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

ARTICOLO 23

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti ed istituzioni pubbliche e private in genere;



Associazione La Meridiana O.D.V.

- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ARTICOLO 25

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 26

Quote sociali e contributi

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 27

I Bilanci

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

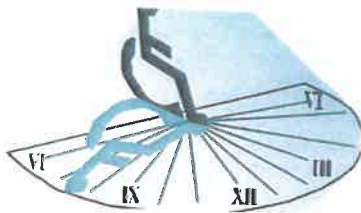
Il Bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, affinché gli associati possano prendere visione.

Il Bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 28

Bilancio Sociale



Associazione La Meridiana O.D.V.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 29

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta per legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 30

Libri Sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatto per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali Tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 gg dalla data della richiesta formulata dall'organo competente.

ARTICOLO 31

Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno

ALL. N. 1 ALL'ATTO REG. TO

AL N. 618

Gerardino Panzicchi (P)
Direttrice Provinciale ad interim
Consuelo Zamponi

